
TRIBUNALE GIUDIZIARIO
ARBITRALE NAZIONALE
OLBIA
(T.G.A.N.)

REGOLAMENTO ARBITRALE

Lo Statuto, il Regolamento, la modulistica ed il Tariffario procedimenti del
Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale sono pubblicate e scaricabili
dal sito web: www.mediatoristragiudiziali.it



Edizione Dicembre 2022

INDICE

PREMESSA	1
I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ARBITRALE	2
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA	2
ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO	3
ART. 5 – SEDE NAZIONALE E SEDI SECONDARIE DEL TRIBUNALE ARBITRALE	3
ART. 6 – ORGANI DELLE SEDI SECONDARIE - ISPETTORE REGIONALE	4
ART. 7 - LINGUA DELL'ARBITRATO	6
ART. 8 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI	6
ART. 9 – TERMINI	7
ART. 10 – RISERVATEZZA	7
II - LA DOMANDA DI ARBITRATO - FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 11 - DOMANDA DI ARBITRATO	9
ART. 12 - MEMORIA DI RISPOSTA / CONTRODEDUZIONI	9
ART. 13 - PROCEDIBILITÀ DELL'ARBITRATO	11
ART. 14 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE	11
III - IL TRIBUNALE ARBITRALE	12
ART. 15 - NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI - SEDE NAZIONALE	12
ART. 16 - NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI - SEDI SECONDARIE	12
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ	12
ART. 18 – ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI	13
ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI	13
IV – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE	15
ART. 20 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE	15
ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE	15
ART. 22 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE	16
ART. 23 – UDIENZE	16
ART. 24 - ISTRUZIONE PROBATORIA	16
ART. 25 - CONSULENZA TECNICA	17
ART. 26 – NUOVE DOMANDE	17
ART. 26 BIS – PROVVEDIMENTI CAUTELARI.....	17
ART. 27 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI	18

ART. 28 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI	18
V - IL LODO	19
ART. 29 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO	19
ART. 30 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO	19
ART. 31 - TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO DEFINITIVO	20
ART. 32 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO	20
ART. 33 - CORREZIONE DEL LODO	20
VI - IL COSTO DEL PROCEDIMENTO	21
ART. 34 - VALORE DELLA CONTROVERSIA	21
ART. 35 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA	21
ART. 36 - COSTO DEL PROCEDIMENTO	22
ART. 37 - COSTO DEL PROCEDIMENTO: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE	23
ART. 38 - DEPOSITO INIZIALE / ANTICIPAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE COSTI DEL PROCEDIMENTO	24
ART. 39 - MANCATO DEPOSITO / ANTICIPAZIONE SPESE	25
VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	26
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE	26
ALLEGATO A	27
ALLEGATO B	29
ALLEGATO C	32
ALLEGATO D	34
ALLEGATO E	37

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa, di cui all'Atto Costitutivo in data 16.09.2016, registrato ad Olbia (SS) in data 04 ottobre 2016.

Il Tribunale Arbitrale si prefigge di fornire al cittadino, all'impresa ed a chiunque si rivolga al predetto Tribunale un utile ed alternativo strumento, quale quello dell'*arbitrato*, sancito dall'art. 806 c.p.c. e ss., che attraverso un apposito procedimento extragiurisdizionale, disciplinato dall'Ordinamento giuridico e dal presente Regolamento, consente la rapida ed adeguata risoluzione di controversie tipiche ed atipiche derivanti da rapporti / contratti o in relazione agli stessi.

Quanto precede avviene attraverso la sottoscrizione della *clausola compromissoria* di cui all'**ALLEGATO A**, da richiamare e sottoscrivere contestualmente ad ogni rapporto / contratto che si intende instaurare / stipulare con soggetti terzi.

Il procedimento arbitrale è svolto nel rispetto del principio di legalità, della ritualità, dell'imparzialità, dell'autonomia e della parità di trattamento delle parti, nel rispetto delle garanzie offerte dall'Ordinamento giuridico.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è applicato ai procedimenti arbitrali instaurati dinanzi al Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, di seguito, per brevità, Tribunale Arbitrale, attualmente, con Sede nazionale in Olbia (SS) (C.A.P. 07026) alla Via Ogliastro, 46 – P.E.C.: tribunlearbitralenazionale@pec.it - sito web: www.mediatoristragiudiziali.it, a prescindere da qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti.
2. Il presente Regolamento è applicato, altresì, ai procedimenti arbitrali instaurati dinanzi alle Sedi secondarie del Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, di seguito per brevità Tribunale Arbitrale, di cui all'art. 5, a prescindere da qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale, in vigore al momento della presentazione della domanda di arbitrato.
2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, il procedimento arbitrale è svolto nel rispetto del principio di legalità, del contraddittorio, della ritualità, dell'imparzialità, dell'autonomia e della parità di trattamento delle parti, nel rispetto delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico.

ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo il diritto e secondo le norme del presente Regolamento.
2. Il Tribunale Arbitrale applica le norme e definisce la controversia, tenuto conto dell'oggetto e della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, per quanto applicabili, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi e delle consuetudini locali.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è rappresentata dalla Sede nazionale del Tribunale Arbitrale indicata all'art.1, comma 1.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il Tribunale Arbitrale può fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, tenuto conto della richiesta delle parti e/o di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede stabilita per l'arbitrato, udienze o altri atti del procedimento.

ART. 5 - SEDE NAZIONALE E SEDI SECONDARIE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Il Tribunale Arbitrale espleta la sua attività presso la Sede nazionale, indicata all'art. 1, comma 1, nonché presso Sedi secondarie territoriali. A tale scopo, nell'ambito del territorio nazionale vengono costituite Sezioni provinciali del Tribunale Arbitrale.
2. Ogni Sede secondaria assume la denominazione di "Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale - Sezione provinciale di ...", di seguito, per brevità, Tribunale Arbitrale.
3. La Sezione ha competenza in ambito provinciale, ove svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
4. Ogni Sede secondaria gode di piena autonomia gestionale ed economica e non ha nulla a pretendere, per nessun titolo o ragione, dal Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale - Sede nazionale, per l'utilizzo e la gestione della sede, delle attrezzature e del personale, ivi compreso quello destinato al funzionale svolgimento dei procedimenti arbitrali (giudici arbitri, consulenti tecnici, ecc.).
5. Nell'ambito della Sezione il Presidente Provinciale, anche avvalendosi della Segreteria Generale svolge le seguenti funzioni, volte ad assicurare il funzionale svolgimento dei procedimenti arbitrali presso la Sede secondaria che rappresenta e sovrintende:
 - a) nomina gli arbitri, ne dispone l'iscrizione all'Albo della Sezione e trimestralmente (entro il 16 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre), ne comunica i nominativi alla Sede nazionale,
 - b) iscrive in apposito Albo i consulenti tecnici e le altre figure destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito dei procedimenti arbitrali,
 - c) sulla base dell'oggetto, della natura e della complessità della controversia, nomina l'arbitro / gli arbitri della controversia tra coloro che risultano iscritti all'Albo del Tribunale Arbitrale e contestualmente, nel caso del collegio di arbitri ne designa il

- presidente, inviando, quindicinalmente (entro il giorno 1 e 16 di ogni mese), i provvedimenti di nomina alla Segreteria Generale della Sede Nazionale,
- d) assicura la tenuta, la custodia e la conservazione dei diversi Albi della Sezione, nonché dei fascicoli dei procedimenti arbitrali, nei termini e nei modi previsti dall'Ordinamento vigente,
 - e) garantisce alle parti che intervengono nel procedimento arbitrale, la riservatezza e l'inaccessibilità da parte di terzi ai dati ed ai documenti depositati presso la Sede, adottando ogni pertinente azione per la salvaguardia delle relative informazioni,
 - f) sovrintende alla tenuta dell'Albo della Sede, pubblicando, altresì, l'indirizzo web del Tribunale Arbitrale, l'informativa sulla privacy e il Regolamento del Tribunale Arbitrale, il Tariffario procedimenti e quant'altro ritenuto d'interesse e pertinente l'attività del Tribunale,
 - g) si attiene alle norme previste per l'arbitrato, stabilite dal Codice di procedura civile, assolve ad ogni altra funzione indicata nello Statuto e nel Regolamento,
 - h) adotta ogni utile iniziativa finalizzata ad assicurare il funzionale svolgimento dei procedimenti arbitrali presso la Sede.

ART. 6 - ORGANI DELLE SEDI SECONDARIE - ISPETTORE REGIONALE

1. Gli Organi delle Sedi secondarie del Tribunale Arbitrale sono:
 - a) Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione,
 - b) Presidente Provinciale,
 - c) Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente Provinciale è proposto dall'Ispettore Regionale, di cui al successivo comma 9, ed è nominato dall'Assemblea dei Soci, in sua mancanza dal presidente nazionale
3. Il Presidente Provinciale, oltre ai compiti di cui all'art. 5, svolge le seguenti altre funzioni:
 - a) ha la rappresentanza della propria Sezione e ne firma gli atti,
 - b) nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica, alla prima adunanza utile,
 - d) svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata.
 - e) dichiara l'idoneità dei locali della Sede secondaria al funzionale svolgimento dei procedimenti arbitrali e manleva il Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa - Sede nazionale da qualsivoglia molestia e/o danno arrecato a terzi in relazione alla destinazione ed all'uso dei predetti locali,
 - f) provvede agli adempimenti di legge connessi al possesso ed all'uso della Sede (certificazione impianti, norme di sicurezza, ecc.),

- g) cura che la targa ufficiale del Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa, fornita dalla Sede nazionale, sia apposta in luogo ben visibile presso l'immobile della Sede secondaria,
- h) segnala e riferisce al Presidente Nazionale di ogni qualsivoglia questione che possa compromettere e/o arrecare danno all'attività ed all'immagine del Tribunale Arbitrale.

4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni ed i poteri del Presidente Provinciale sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità del membro è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età anagrafica.

5. I compensi erogati alle Sezioni in relazione all'attività svolta e pertinente i procedimenti arbitrali sono stabiliti dall'Ispettore Regionale, previa approvazione del Tariffario procedimenti, di cui all'**ALLEGATO E**, deliberata dal Consiglio Nazionale.

6. L'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione elegge i membri del Consiglio Direttivo. L'elezione dei membri del Consiglio è soggetta alla ratifica, dopo verifica della regolarità da parte dell'Ispettore Regionale.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. I suoi membri possono essere rieletti. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

8. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) esplica e dà impulso, nell'ambito del territorio di propria competenza, alle attività istituzionali del Tribunale Arbitrale, attuando di volta in volta le iniziative, i progetti ed i compiti ricevuti dall'Ispettore Regionale,
- b) può nominare il tesoriere, o appositi revisori dei conti,
- c) redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di aprile, nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci,
- d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio,
- e) delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica preventiva del Consiglio Nazionale,
- f) assolve ad ogni altra funzione indicata nello Statuto e nel Regolamento.

9. In ambito regionale viene individuato un coordinamento (regionale) affidato ad un Ispettore Regionale, su proposta del Presidente Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale.

10. L'Ispettore Regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) autorizza, sentito il parere favorevole della Sede nazionale, l'apertura di Sedi secondarie,
- b) esercita la vigilanza ed il controllo, compiendo tutte le azioni e gli atti necessari, sulle Sezioni di competenza e sulle loro Rappresentanze territoriali, ivi compresa l'attività dei giudici arbitri,
- c) vigila su tutto quanto pubblicato sulla stampa, sul web e dai mass-media in ambito regionale, onde intervenire e contrastare ogni azione contraria agli scopi statuari del Tribunale Arbitrale,
- d) coordina e valorizza l'azione e l'iniziativa dei Presidenti Provinciali, per la promozione dell'attività istituzionale del Tribunale Arbitrale,
- e) svolge ogni altro compito ricevuto dal Presidente Nazionale (Può essere incaricato di svolgere funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l'Ispettore competente, ecc.),
- f) partecipa, in rappresentanza del Presidente Nazionale, alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni dei Presidenti Provinciali,
- g) ha la facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali, senza diritto al voto, previo comunicazione al Presidente Provinciale.
- h) propone al Consiglio Nazionale, la nomina di collaboratori,
- i) adotta ogni utile iniziativa volta ad assicurare la funzionale opera delle Sezioni l'ambito dell'attività istituzionale del Tribunale Arbitrale,
- j) segnala e riferisce al Presidente Nazionale di ogni qualsivoglia questione che possa compromettere e/o arrecare danno all'attività ed all'immagine del Tribunale Arbitrale.

ART. 7 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
2. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 8 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare la domanda di arbitrato ed ogni altro atto pertinente il procedimento presso la Segreteria Generale in originale per il Tribunale Arbitrale e per ciascuna delle parti interessate al procedimento e in tante copie quanti sono gli arbitri, mentre per quanto attiene agli allegati è sufficiente una sola copia. Negli atti introduttivi

(domanda di arbitrato e memoria di risposta / controdeduzioni) deve essere indicato obbligatoriamente il recapito PEC e/o un indirizzo di posta ordinaria, presso cui inviare le notificazioni e/o comunicazioni afferenti al procedimento arbitrale.

2. Gli atti e i documenti possono essere depositati anche tramite PEC all'indirizzo indicato all'art. 1.

3. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi le notificazioni e/o le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ordinaria e/o PEC, pubblicazione nell'area riservata al singolo procedimento sul proprio sito web ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

ART. 9 - TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista da normativa vigente, dal Regolamento o dal provvedimento che li fissa.

2. Il Tribunale Arbitrale può prorogare, prima della scadenza, i termini da esso fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

4. Il decorso dei termini procedurali dell'arbitrato è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione¹.

ART. 10 - RISERVATEZZA

1. Il personale del Tribunale Arbitrale, i giudici arbitri, le parti, i consulenti tecnici e le figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito dei procedimenti arbitrali sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

2. A fini di studio, il Tribunale Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento. In tal caso la pubblicazione potrà avvenire esclusivamente omettendo ogni

¹ Viene stabilita la sospensione dei termini procedurali dell'arbitrato nel periodo feriale, analogamente a quanto previsto per termini processuali relativi alla giurisdizione ordinaria e a quelle amministrative (L. 07.10.1969, n.742 e succ. mod.).

riferimento alla denominazione delle parti o di ogni altro elemento che possa anche indirettamente ricondurre alle parti cui si riferisce il lodo.

II - LA DOMANDA DI ARBITRATO - FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

ART. 11 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore / istante deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato, anche tramite PEC all'indirizzo indicato all'art. 1 (In tal caso le sottoscrizioni vanno apposte digitalmente).
2. La domanda compilata secondo il modulo in **ALLEGATO B**, è sottoscritta dall'attore / istante o dal difensore, munito di procura. Nella domanda deve essere indicato altresì, obbligatoriamente l'indirizzo PEC presso cui ricevere le notificazioni e/o comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale.
3. La Segreteria Generale istituisce il fascicolo e trasmette la domanda di arbitrato al convenuto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del deposito, previa anticipazione delle spese di cui all'art. 38, indicando, altresì, l'indirizzo al quale far pervenire la memoria di risposta / le controdeduzioni.

ART. 12 - MEMORIA DI RISPOSTA / CONTRODEDUZIONI

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta / controdeduzioni, anche a mezzo di invio di PEC all'indirizzo indicato all'art. 1 (In tal caso le sottoscrizioni vanno apposte digitalmente), con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato (trasmessa dalla Segreteria Generale). Tale termine può essere prorogato dalla predetta Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La memoria di risposta / controdeduzioni sono sottoscritte dal convenuto o dal difensore, munito di procura. Nella memoria di risposta / controdeduzioni deve essere indicato altresì, obbligatoriamente il recapito PEC presso cui ricevere le notificazioni e/o comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale.
3. La memoria di risposta / controdeduzioni contengono ovvero sono accompagnate da:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del convenuto, oppure eventuale, denominazione, ragione sociale, partita IVA e sede della società che rappresenta;
 - b) procura eventualmente conferita al difensore,
 - c) esposizione delle memorie e controdeduzioni;

- d) indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico,
- e) preferenza, non vincolante, circa la composizione collegiale o monocratica dell'arbitrato,
- f) eventuale indicazione dei mezzi di prova forniti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre,
- g) eventuali indicazioni, non vincolanti, delle norme applicabili al procedimento, di quelle applicabili al merito della controversia ovvero della pronuncia secondo equità, della sede e della lingua dell'arbitrato.

4. La Segreteria Generale trasmette la memoria di risposta / controdeduzioni all'attore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito di detta memoria presso la Segreteria Generale con eventuale prova di avvenuta notifica all'attore.

5. Il procedimento arbitrale prosegue anche nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta / controdeduzioni.

6. Qualora il convenuto non depositi la memoria di risposta / controdeduzioni, la Segreteria Generale provvede a ritrasmettere e notificare la domanda di arbitrato, nei termini e nei modi indicati all'art. 1, comma 3, avvertendo l'interessato che il procedimento arbitrale potrà proseguire anche nel caso in cui non venga depositata la memoria di risposta / controdeduzioni.

7. Nel caso in cui il convenuto non si costituisca, su richiesta dell'attore / istante, il Tribunale Arbitrale dichiara la contumacia del convenuto.

8. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi nel procedimento, in ogni momento e, comunque, entro e non oltre i termini per la precisazione delle conclusioni (lodo), mediante deposito di memorie e di quant'altro utile al giudizio.

9. La Segreteria Generale, in ogni momento, nel rispetto della normativa vigente, assicura la propria disponibilità circa l'accesso agli atti, utile alle parti al fine conoscere lo stato del procedimento arbitrale.

10. La mancata costituzione della parte convenuta (intimata) nei termini previsti dal presente Regolamento non comporta la decadenza processuale.

ART. 13 - PROCEDIBILITÀ DELL'ARBITRATO

1. Nel caso in cui una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima dell'avvio del procedimento arbitrale, il Presidente del Tribunale Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità del richiamato procedimento arbitrale.
2. Nel caso in cui il Presidente del Tribunale Arbitrale dichiara la procedibilità del procedimento arbitrale, rimane impregiudicata ogni decisione dell'arbitro unico / collegio arbitrale.

ART. 14 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione d'arbitrato o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 15 - NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI - SEDE NAZIONALE

1. Il numero e la nomina degli arbitri, sempre dispari, è fissato dal Presidente Nazionale, sulla base dell'oggetto, della natura, della complessità della controversia.

Le controversie aventi valore inferiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00) saranno demandate ad un arbitro unico, le restanti ad un collegio di tre arbitri. Resta la facoltà del Presidente Nazionale derogare la predetta norma, a suo insindacabile giudizio.

2. Il Presidente Nazionale, vista la domanda di arbitrato e le memorie di risposta / controdeduzioni, nomina l'arbitro / gli arbitri della controversia tra coloro che risultano iscritti all'Albo del Tribunale Arbitrale e contestualmente, nel caso del collegio arbitrale ne designa il presidente.

ART. 16 - NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI - SEDI SECONDARIE

Il numero e la nomina degli arbitri, sempre dispari, è fissato dal Presidente Provinciale, sulla base dell'oggetto, della natura e della complessità della controversia. Le controversie aventi valore inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) saranno demandate ad un arbitro unico, le restanti a un collegio di tre arbitri. Resta la facoltà, del Presidente Nazionale derogare la predetta norma, a suo insindacabile giudizio.

2. Il Presidente Provinciale, vista la domanda di arbitrato e le memorie di risposta / controdeduzioni, nomina l'arbitro / gli arbitri della controversia tra coloro che risultano iscritti all'Albo del Tribunale Arbitrale e contestualmente, nel caso del collegio arbitrale ne designa il presidente. █

3. Il Presidente Provinciale, trasmette il provvedimento di nomina alla Sede nazionale, entro 5 (cinque) giorni successivi.

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati arbitri i dipendenti del Tribunale Arbitrale.

2. Più in generale, non possono essere nominati arbitri i soggetti che versano in situazioni o condizioni di cui all'art. 815 c.p.c., che sono investiti della qualifica di Giudice di Pace, che hanno interesse, legame, anche indiretto od apparente ed in conflitto o meno con

l'oggetto della controversia e comunque, di trovarsi in situazioni o condizioni che possano pregiudicare anche apparentemente la propria indipendenza ed imparzialità nei confronti delle parti o per la trattazione e la definizione della controversia oggetto dell'arbitrato.

ART. 18 - ACCETTAZIONE E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina, trasmettendo il relativo provvedimento.
2. Ogni arbitro, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, deve trasmettere alla Segreteria Generale, la dichiarazione di accettazione, unitamente alla dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, di cui al modulo in **ALLEGATO C**.
3. La Segreteria Generale notifica / comunica alle parti ovvero pubblica sul sito web del Tribunale Arbitrale, la nomina degli arbitri.
4. Ciascuna parte, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della notifica / comunicazione, può rappresentare alla Segreteria Generale le proprie osservazioni scritte e motivate inerenti l'incompatibilità e/o la ricusazione degli arbitri.
5. Decorso il termine sopra previsto, in assenza di contestazioni delle parti, gli arbitri sono confermati. La ricusazione può essere proposta solamente per fatti sopravvenuti o di cui, senza colpa, si è avuto conoscenza nel corso del procedimento.
6. L'arbitro ricusato ha diritto all'invio di eventuali osservazioni.
7. Sulle eventuali osservazioni ed istanze di ricusazione decide il Presidente che ha provveduto alla nomina, sentiti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b) il Presidente che ha provveduto alla nomina accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - c) il Presidente che ha provveduto alla nomina, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - d) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. Il Presidente che ha provveduto alla nomina può sospendere il procedimento arbitrale per le ipotesi previste dal comma 1 lett. c) o d). In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 (novanta) giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Presidente che ha provveduto alla precedente nomina ed ove ne ricorrano i presupposti, il nuovo arbitro ha diritto ai termini normativamente previsti per la proroga del procedimento.
4. Il Presidente che ha provveduto alla nomina determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IV – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

ART. 20 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria Generale trasmette all'arbitro / agli arbitri nominato/i per decidere della controversia, gli atti introduttivi, con i documenti allegati (domanda di arbitrato, memoria di risposta, ecc.), dopo che le parti hanno provveduto all'anticipazione spese per l'avvio del procedimento, di cui all'art. 38.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla predetta Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. Gli arbitri avviano il procedimento arbitrale mediante la redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli stessi, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. L'avvio del procedimento arbitrale ha luogo ai sensi del precedente comma 3.

ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nel rispetto del Regolamento o, in difetto, delle regole fissate dallo stesso Tribunale Arbitrale, in vigore al momento della presentazione della domanda di arbitrato e fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.

5. Se un terzo chiede di partecipare ad un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

6. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale decide nel rispetto del principio di legalità, del contraddittorio, della ritualità, dell'imparzialità, dell'autonomia e della parità di trattamento delle parti, nel rispetto delle garanzie offerte dall'Ordinamento giuridico.

ART. 22 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze sono redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo Presidente del collegio di arbitri.

ART. 23 - UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti, con i necessari poteri ed essere assistite da difensori di fiducia muniti di procura.
3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
4. Nel corso delle udienze o successivamente, l'arbitro può chiedere alle parti, anche a mezzo posta ordinaria o PEC, di integrare o modificare gli atti per il prosieguo della procedura, decorsi giorni dieci dalla data di invio di sopraccitata richiesta, in assenza delle integrazioni o delle modifiche richieste, si procede all'archiviazione del procedimento.

ART. 24 - ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce il procedimento arbitrale / il giudizio con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale, secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

ART. 25 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici oppure altre figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito dei procedimenti arbitrali.
2. Il consulente tecnico d'ufficio e le altre figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito dei procedimenti arbitrali hanno i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri ed agli stessi si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Qualora vengano nominati consulenti d'ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.
5. I costi della consulenza d'ufficio gravano sulle parti secondo quanto disposto con il provvedimento di liquidazione e ripartizione dei costi medesimi, emanato al termine del procedimento arbitrale, salvo anticipazioni di onorario, disposte dal Tribunale Arbitrale, in via provvisoria, a carico di una o di entrambe le parti.

ART. 26 - NUOVE DOMANDE

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di nuove domande, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento ed i relativi termini di decadenza.

ART. 26 - bis PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Le parti congiuntamente, o anche il solo ricorrente, possono a seguito della modifica prevista dalla riforma Cartabia, con il nuovo **art. 818 c.p.c.** *è possibile conferire all'arbitro il potere di emettere provvedimenti cautelari, reclamabili in Corte di Appello, e con esecuzione affidata al Tribunale.*
2. Il provvedimento dell'arbitro in materia cautelare avrà la forma dell'ordinanza, reclamabile presso la Corte di appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato.
3. Per far eseguire il provvedimento cautelare emesso dall'arbitro, se non viene spontaneamente eseguito, ci si potrà rivolgere al Tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato, che potrà assumere ogni provvedimento attuativo opportuno determinando le relative modalità di attuazione.

ART. 27 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento definito e maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell'istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

ART. 28 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o per altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo. In tal caso:
 - a) qualora la rinuncia intervenga prima della celebrazione della prima udienza dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 30% dell'importo dovuto quale compenso degli arbitri, così come previsto nel Tariffario procedimenti, in **ALLEGATO E**;
 - b) qualora la rinuncia intervenga dopo la celebrazione della prima udienza dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 90% dell'importo dovuto per i costi del procedimento e quale compenso degli arbitri, così come previsto nel Tariffario procedimenti, in **ALLEGATO E**;
2. Sono altresì dovute tutte le spese maturate nel corso del procedimento, quali, a titolo esemplificativo, avvio della procedura – spese amministrative, indennità per i consulenti tecnici d'ufficio e per le altre figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito del procedimento.

V - IL LODO

ART. 29 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti, con la partecipazione di tutti gli arbitri del Tribunale Arbitrale, nominati per la definizione della controversia. Il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri e dell'eventuale impedimento o rifiuto di chi non sottoscrive.

2. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

3. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori,
- b) la sede dell'arbitrato,
- c) l'oggetto della convenzione arbitrale,
- d) l'indicazione della convenzione d'arbitrato,
- e) l'esposizione delle conclusioni delle parti,
- f) le precisazioni anche sommarie circa i motivi della decisione,
- g) il dispositivo,
- h) la liquidazione e la ripartizione dei costi del procedimento, nonché le altre eventuali spese di giudizio,
- i) le sottoscrizioni degli arbitri, unitamente all'eventuale dichiarazione, nel caso di pronuncia a maggioranza di voti, che il lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri,
- j) le date di sottoscrizione.

ART. 30 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita, prontamente, il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.

2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale, anche tramite PEC – attestandone la conformità della copia trasmessa digitalmente all'originale cartaceo, del lodo, entro 10 (dieci) giorni dalla data del deposito.

ART. 31 - TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve pronunciare e depositare il lodo definitivo presso la Segreteria Generale, entro 240 (duecentoquaranta) giorni² dalla data di accettazione dell'incarico, nel caso dell'Arbitro Unico o dalla sua costituzione³, nel caso di un Collegio di arbitri, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione d'arbitrato.
2. In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato anche d'ufficio dal Tribunale Arbitrale con il consenso delle parti.
3. Il termine è sospeso, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in relazione ad altro giustificato motivo.

ART. 32 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale con il consenso delle parti di prorogare il termine per il deposito del lodo.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sui costi del procedimento e sulle spese di giudizio.

ART. 33 - CORREZIONE DEL LODO

1. L'istanza di correzione per errore materiale deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo è posto a carico delle parti, salva diversa determinazione da parte del Tribunale Arbitrale.

² Vds. art. 9 del Regolamento.

³ Vds. art. 20 del Regolamento.

VI - IL COSTO DEL PROCEDIMENTO

ART. 34 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti che intervengono nel procedimento arbitrale.
2. Il Presidente del Tribunale Arbitrale, vista la domanda di arbitrato e le memorie di risposta / le controdeduzioni, calcola e determina il reale valore della controversia, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 35.
3. Il Presidente del Tribunale Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dall'art. 35, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
4. Se il valore della controversia non è determinabile attraverso i criteri succitati, il Presidente del Tribunale Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
5. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
6. In caso di suddivisione del valore della controversia, le spese del procedimento arbitrale non potranno essere superiori a quanto stabilito dal Tariffario procedimenti, di cui all'**ALLEGATO E**, determinato in base al valore complessivo della controversia.

ART. 35 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Ogni domanda formulata dalle parti, volta ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorre a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccetto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se la parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, il valore della controversia viene ricalcolato in relazione alle domande alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Durante lo svolgimento del procedimento, in relazione alle nuove istanze delle parti il Tribunale Arbitrale ridetermina il valore della controversia, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 35.
8. Il Tribunale Arbitrale può rideterminare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dall'art. 35, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
9. Se il valore della controversia non è determinabile attraverso i criteri succitati, il Tribunale Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

ART. 36 - COSTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il costo del procedimento:
 - a) è in funzione del valore della controversia,
 - b) non contempla i rimborsi spese (trasferta, ecc.), liquidati a parte, nonché le spese di cui all'art. 37, comma 2,
 - c) rappresenta il corrispettivo dovuto per intero e da ciascuna parte intervenuta nel procedimento (attore/istante, convenuti, ecc.), come meglio indicato nell'art. 38.
2. Il costo del procedimento è rappresentato dalle seguenti voci:
 - a) spese amministrative per il giudizio,
 - b) onorari dell'arbitro o del collegio di arbitri,
 - c) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio,
 - d) onorari delle altre figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito del procedimento,
 - e) rimborsi spese del Tribunale Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio e altre figure destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito del procedimento.

3. Le “*spese amministrative*” e gli “*onorari del Tribunale Arbitrale*” per la trattazione del procedimento sono determinati con riferimento al “*valore della controversia*”, secondo il Tariffario procedimenti, **ALLEGATO E**.

4. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale si tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo del Tariffario procedimenti. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo del Tariffario procedimenti.

5. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari del Tribunale Arbitrale sono indicate nell'art. 37.

6. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, di quella giudiziale e di ogni altra circostanza. Analogamente si provvede per la determinazione degli onorari delle altre figure destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito del procedimento.

7. I rimborsi spese degli arbitri, dei consulenti tecnici d'ufficio e delle altre figure destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito del procedimento devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 37 - COSTO DEL PROCEDIMENTO: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono comprese negli onorari del Tribunale Arbitrale indicati nel Tariffario procedimenti le seguenti attività:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) | istruttoria, avvio del |
| procedimento e gestione del relativo fascicolo, | |
| b) | ricevimento e trasmissione |
| degli atti, | |
| c) | controllo di regolarità |
| formale degli atti, | |
| d) | convocazione e ospitalità |
| delle udienze nei propri locali (Sede del Tribunale Arbitrale o altri locali), | |
| e) | presenza del personale alle |
| udienze e verbalizzazione delle udienze. | |

2. Sono escluse dalle spese amministrative e dagli onorari del Tribunale Arbitrale e costituiscono voci di spese da liquidare separatamente, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a) fotocopiatura di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria Generale,
- b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti, mediante l'apposizione delle relative marche,
- c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi supporti,
- d) servizi di interpretariato,
- e) videoconferenza,
- f) trasferta del personale della Segreteria Generale presente alle udienze che si tengono fuori dai propri locali,
- g) fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di copia del fascicolo.

ART. 38 - DEPOSITO INIZIALE / ANTICIPAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE COSTI DEL PROCEDIMENTO

1. Prima dello scambio degli atti introduttivi, la Segreteria Generale richiede alle parti un deposito iniziale, quale anticipazione spese per l'avvio del procedimento, non inferiore alle spese amministrative indicate nel Tariffario procedimenti, di cui all'**ALLEGATO E**, fissando un termine per l'adempimento. Il mancato versamento entro la prima udienza dell'arbitrato rappresenta giusta causa di sospensione e/o archiviazione del procedimento.

2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del deposito iniziale, in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per l'adempimento.

3. La Segreteria Generale richiede il saldo del costo del procedimento a seguito della liquidazione e ripartizione finale disposta dal Tribunale Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per l'adempimento. Il provvedimento di liquidazione è comunque menzionato nella decisione sul costo del procedimento contenuta nel lodo.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a ciascuna parte per l'intero ed in eguale misura qualora venga definito un unico valore di controversia. Qualora vengano definiti valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, la Segreteria Generale richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l'intero, in relazione alle rispettive domande.

5. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

ART. 39 - MANCATO DEPOSITO / ANTICIPAZIONE SPESE

1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'archiviazione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 18.05.2018.

ALLEGATO A

Da sottoscrivere tra le parti

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del contratto stipulato in data ... avente per oggetto ..., prima dell'instaurazione di un eventuale giudizio, attraverso organismi di mediazione e di arbitrato, ricorrendo ai seguenti procedimenti e strumenti normativi:

- a) Mediazione stragiudiziale - D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e successive modificazioni.**

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, tutte le controversie relative, o comunque collegate, al contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dalla Legge e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione, riconosciuto dal Ministero di Giustizia e iscritto al n. 1031 del ROM, con sede secondaria in Olbia (SS) (C.A.P. 07026) alla Via Gallura, n. 2 - Mediatori Stragiudiziali dott. Marco Albano e dott.ssa Corinne Isoni, c.d. "Conciliatori Civili."

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, il procedimento di mediazione stragiudiziale ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi.

- b) Arbitrato - art. 806 e ss. Codice di Procedura Civile.**

Qualora non sia raggiunto un accordo in sede di mediazione stragiudiziale, la controversia sarà demandata ad un procedimento arbitrale e la decisione affidata ad un Arbitro Unico o ad un Collegio di Arbitri, nominato dal Presidente Nazionale del Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa, con sede in Olbia (SS) (C.A.P. 07026) alla Via Gallura, n. 2, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla data di inoltro e ricezione della domanda d'arbitrato, anche a mezzo PEC, fatto dalla parte più diligente, in base allo Statuto ed al Regolamento del sopracitato Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa in vigore al momento della richiamata domanda.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede dell'arbitrato sarà la medesima di quella della mediazione.

REGOLAMENTO ARBITRALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La pronuncia del lodo, conseguente il procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 820 C.p.c., avviene, di massima, nel termine di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di accettazione della nomina ad Arbitro Unico o di costituzione del Collegio di Arbitri.

Il lodo, ai sensi dell'art. 824 C.p.c., ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e, in quanto tale, sarà vincolante per le parti.

Lo Statuto, il Regolamento, la modulistica ed il Tariffario procedimenti del Tribunale Arbitrale sono pubblicate e scaricabili dai siti web www.tribunlearbitralenazionale.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

(luogo e data)

(firma del Legale Rappresentante della Società)

(firma del Legale Rappresentante della Società)

ALLEGATO B

AI TRIBUNALE GIUDIZIARIO
ARBITRALE NAZIONALE

DOMANDA DI ARBITRATO

RITUALE
 IRRITUALE

Presentata a:

TRIBUNALE GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE

1) da Parte istante: (Nel caso di più Parti fotocopiare il presente modulo)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/ a _____ (Provincia di _____) il ___ / ___ / _____

documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

Codice Fiscale: _____ sesso (M) – (F)

residente in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

(eventuale) - nella sua qualità di Legale rappresentante di

_____ con Sede legale in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

(eventuale) - assistito/a e difeso/a dall'Avv. _____

con Studio in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

giusta Procura allegata alla presente istanza

Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

2) nei confronti di Parte convenuta: (Nel caso di più Parti fotocopiare il presente modulo)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/ a _____ (Provincia di _____) il ___ / ___ / _____

documento d'identità _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

Codice Fiscale: _____ sesso (M) – (F)

residente in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

(eventuale) - nella sua qualità di Legale rappresentante di

_____ con Sede legale in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

(eventuale) - assistito/a e difeso/a dall'Avv. _____

con Studio in _____ (Provincia di _____)

(indirizzo) alla Via _____ n. _____

PEC _____ mail _____

fax _____ telefono _____ cellulare _____

giusta Procura allegata alla presente istanza

() Presso i recapiti sopra indicati eleggo domicilio ai fini delle comunicazioni/notificazioni relative al presente procedimento arbitrale.

3) Oggetto della controversia (Esposizione sintetica dell'argomento, rimandando alla memoria da allegare, indicante gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa avanzata, l'eventuale indicazione dei mezzi di prova forniti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre, le domande ed il relativo valore economico, la preferenza, non vincolante, circa la composizione collegiale o monocratica dell'arbitrato, eventuali indicazioni, non vincolanti, delle norme applicabili al procedimento, di quelle applicabili al merito della controversia ovvero della pronuncia secondo equità, la sede e la lingua dell'arbitrato):

Si allega la seguente documentazione:

- memoria, datata e sottoscritta, con la descrizione della controversia,
- copia del contratto/della convenzione arbitrale da cui deriva la competenza del Tribunale Arbitrale.

Si fa richiesta al Presidente del Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale di procedere alla designazione dell'Arbitro / degli Arbitri nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento di codesto Tribunale Arbitrale, adito per la trattazione e la definizione della controversia in oggetto mediante arbitrato, ex art. 806 c.p.c. e ss.

(luogo e data)

(firma della Parte istante / del Legale Rappresentante della Società / del Difensore)

ALLEGATO C

AI TRIBUNALE GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA'

Il/La sottoscritto/a _____
nato/ a _____ (Provincia di _____) il ___ / ___ / _____
documento d'identità _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____ scadenza _____
Codice Fiscale: _____
residente in _____ (Provincia di _____)
(indirizzo) alla Via _____ n. _____
PEC _____ mail _____
fax _____ telefono _____ cellulare _____
➤ Laurea in _____
conseguita nell'Anno Accademico _____ presso l'Università degli Studi di
_____ (Provincia di _____)
➤ Titolo professionale _____
rilasciato da _____
con sede in _____ (Provincia di _____)

ISCRITTO

nell'Elenco dei Giudici Arbitrali del Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e
dell'Impresa di _____ (Provincia di _____)
al n. _____ ed appartenente alla Delegazione Regionale di

NOMINATO

REGOLAMENTO ARBITRALE
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA'

Giudice Arbitro nel Procedimento arbitrale n° _____ introdotto
da _____ nei
confronti di _____

DICHIARA

1. Di aver preso visione dell'istanza della Parte istante e dei suoi contenuti e di accettare l'incarico a Giudice Arbitro.
2. Di svolgere l'incarico affidatogli e le pertinenti attività, con competenza e professionalità, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa, nonché dal Codice Deontologico ad esso allegato.
3. Di non versare in alcuna delle situazioni o condizioni di cui all'art. 815 c.p.c., di non essere attualmente investito della qualifica di Giudice di Pace e di non avere alcun interesse, legame, nemmeno indiretto od apparente ed in conflitto o meno con l'oggetto della controversia e comunque, di non trovarsi in alcuna situazione o condizione che possa pregiudicare anche apparentemente la propria indipendenza ed imparzialità nei confronti delle parti o per la trattazione e la definizione della controversia in questione mediante l'arbitrato assegnatogli.
4. Di impegnarsi a comunicare immediatamente, nel corso della procedura, a codesto Tribunale Arbitrale ed alle Parti, qualsiasi fatto o circostanza sopravvenuti che possano influire sulla propria condizione di indipendenza e di imparzialità.

Con osservanza.

(luogo e data)

(firma per accettazione dell'incarico di Giudice Arbitro)

ALLEGATO D

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO DEL TRIBUNALE GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE

ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell'Impresa, di seguito per brevità, Tribunale Arbitrale, si impegna a svolgere l'incarico affidatogli e le pertinenti attività con diligenza e lealtà, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento e dal presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche ai consulenti tecnici d'ufficio ed alle altre figure specializzate destinate a fornire la consulenza professionale nell'ambito dei procedimenti arbitrali instaurati dinanzi al Tribunale Arbitrale.

ART. 2 – COMPETENZA

1. Il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Arbitrale, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza e la professionalità richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 3 – DISPONIBILITÀ

1. Il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Arbitrale, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo, l'impegno e le energie necessari, al fine di svolgere l'incarico e definire l'arbitrato in modo proficuo e più sollecito possibile.

ART. 4 – INDIPENDENZA

1. Il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Arbitrale, deve essere certo di trovarsi in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ

1. Il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Arbitrale, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico nel rispetto del principio dell'imparzialità, regola essenziale ed insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, a salvaguardia del ruolo che si assume, libero da condizionamenti, influenze e da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

1. A garanzia del rispetto dei principi di indipendenza e di imparzialità, il soggetto che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato presso il Tribunale Arbitrale, provvede a sottoscrivere e rilasciare formale dichiarazione di accettazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti in precedenza non evidenziati e dichiarati può essere oggetto di valutazione e di censura da parte del Tribunale Arbitrale e causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento, oltre che essere motivo di non convocazione in occasione di altri successivi arbitrati presso il Tribunale Arbitrale.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro deve favorire un adeguato, completo e rapido svolgimento del procedimento.
2. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da garantire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità di trattamento e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 8 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

1. L'arbitro deve astenersi, in qualunque fase del procedimento, dall'effettuare comunicazioni unilaterali con qualunque parte o con i relativi difensori, senza darne immediata notizia alla Segreteria Generale del Tribunale Arbitrale, affinché provveda alle notificazioni e comunicazioni di rito alle parti.

ART. 9 – TRANSAZIONE

1. L'arbitro può sempre suggerire alle parti un tentativo di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di essere già pervenuto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 10 – DELIBERAZIONE DEL LODO

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Tribunale Arbitrale.

ART. 11 – SPESE E ONORARIO

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori circa le spese e l'onorario spettanti in relazione allo svolgimento del procedimento.
2. Le spese e l'onorario dell'arbitro sono determinate esclusivamente dal Tribunale Arbitrale, secondo il Tariffario procedimenti fissato dallo stesso, che si ritiene accettato dall'arbitro con la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell'incarico ricevuto.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi del procedimento.

ART. 12 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a valutazione e censura da parte del Tribunale Arbitrale ed è sostituito, anche d'ufficio, nel corso del procedimento, oltre che essere motivo di non convocazione in occasione di altri successivi arbitrati presso il Tribunale Arbitrale.

ALLEGATO E

**TARIFFARIO PROCEDIMENTI DEL TRIBUNALE
GIUDIZIARIO ARBITRALE NAZIONALE
valide fino al 31.12.2024**

<i>VALORE DELLA CONTROVERSIA</i>	<i>COSTO DEL PROCEDIMENTO⁴</i>		
	<i>Spese amministrative / di segreteria (valore in Euro I.V.A. esclusa)</i>	<i>Onorario per l'arbitro unico (valore in Euro I.V.A. esclusa)</i>	<i>Onorario per il Collegio di arbitri</i>
fino a 1.100,00 Euro	40,00	99,00	Nel caso del Collegio di arbitri, l'onorario è pari al compenso per l'arbitro unico maggiorato del 30%
da 1.101,00 a 5.000,00 Euro	90,00	199,00	
da 5.001,00 a 25.000,00 Euro	200,00	900,00	
da 25.001,00 a 50.000,00 Euro	250,00	2.100,00	
da 50.001,00 a 150.000,00 Euro	250,00	2.700,00	
da 150.001,00 a 300.000,00 Euro	250,00	3.300,00	
da 300.001,00 a 600.000,00 Euro	500,00	4.500,00	
da 600.001,00 a 1.200.000,01 Euro	500,00	5.000,00	
da 1.200.001,00 a 2.400.000,00 Euro	500,00	6.000,00	
oltre 2.400.000,01 Euro	500,00	7.500,00	
valore indeterminato / indeterminabile	Scaglione	D: 50.001,00 A: 150.000,00	

USUCAPIONE:

Fino a 50.000,00	1.500,00
da 50.001 a 100.000,00	1.950,00
da 100.001,00 a 150.000,00	2.600,00
da 150.001,00 a 200.000,00	2.900,00
Oltre 200.000,00	2.5%

⁴ Il costo del procedimento:

- è in funzione del valore della controversia,
- non contempla i rimborsi spese (trasferta, ecc.), liquidati a parte, nonché le spese di cui all'art. 37, comma 2 del Regolamento,
- rappresenta il corrispettivo dovuto per intero e da ciascuna parte intervenuta nel procedimento (attore/istante, convenuti, ecc.), come meglio indicato nell'art. 38 del Regolamento.